

# STATUTO SOCIALE

*Associazione Sportiva Dilettantistica e di Cultura Marinara*

*“Circolo Nautico IL CORALLO - Mimmo Marchica”*

**Città di Sciacca Terme - AG**

Deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata il 30 marzo 2003.

Successive integrazioni approvate dall'Assemblea dei Soci del 30/05/2004.

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Art. 2 - Scopi e attività

Art. 3 - Rapporti con altre Associazioni, Federazioni e/o Enti

Art. 4 - Sedi

Art. 5 - Durata

Art. 6 - Logo e colori sociali

## TITOLO II – I SOCI

Art. 7 - I Soci

Art. 8 - Ammissione alla qualità di Socio

Art. 9 - Libro Mastro ed Albo del Sodalizio

Art. 10 - Diritti e doveri dei Soci

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

## TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Organi Sociali

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci

Art. 14 - Le Consultazioni Elettorali del Sodalizio - L'Assemblea Straordinaria Elettorale per il

rinnovo degli Organi Sociali

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il Presidente

Art. 17 - Il vice Presidente

Art. 18 - Il Collegio dei Probiviri

Art. 19 - Le Istruzioni di Procedura per i Provvedimenti Disciplinari e Contenziosi

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

## TITOLO IV – IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Del Patrimonio

Art. 22 - Dell'Esercizio Sociale

Art. 23 - Disposizioni finali

## LEGENDA

*Abbreviazioni utilizzate*

C.D. = Consiglio Direttivo; C.P. = Collegio dei Probiviri; C.R.C. = Collegio dei Revisori dei Conti.

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1

*(Costituzione e denominazione)*

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Cultura Marinara denominata ***“Circolo Nautico Il Corallo - Mimmo Marchica”***.

Essa è già stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 28 febbraio 1983 emanato dal Ministero della Marina Mercantile – pubblicato sulla G.U.R.I. n. 139 del 23 maggio 1983 – ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge n. 50 del 11 febbraio 1971.

L'Associazione è retta dalle presenti norme statutarie e dai regolamenti interni, fondati su forme di ordinamento a base democratica.

L'Associazione costituita trae diretta ispirazione dai principi dettati dall'art. 18 della Costituzione Italiana e dall'art. 36 del Codice Civile e rimane in giudizio del Socio cui è conferita la Presidenza.

Il presente Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento degli associati e li vincola alla sua osservanza, all'ottemperanza dei connessi Regolamenti Interni ed al rispetto delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali dell'Associazione.

### Art. 2

*(Scopi ed attività)*

- I. L'Associazione è volta al pubblico interesse e non persegue alcuno scopo di lucro e/o provento (questo nell'accezione di significato di profitto); si acclara pertanto che durante la vita del sodalizio è fatto divieto inderogabile di ridistribuire, anche indirettamente, alcun avanzo di gestione o qualsivoglia tipologia di capitale in forma di profitto ai Soci.  
*Eventuali avanzi di gestione conseguiti dallo svolgimento di attività poste in essere dall'Associazione dovranno essere investiti per intero nell'ottica di una migliore attuazione dei fini istituzionali.*
- II. L'Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa è obbligata a devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
- III. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.
- IV. L'Associazione si propone i seguenti scopi:
  - a) di promuovere, organizzare e sviluppare la pratica e la conoscenza di tutte le attività marinesche tra le quali anche quelle sportive dilettantistiche, e tali nel particolare la vela, la pesca sportiva, le attività subacquee, il canottaggio, lo sci nautico, il nuoto e la motonautica
  - b) di promuovere ed incrementare il Turismo Sociale Marinaro, tenuto conto che la Città di Sciacca Terme è posta sulle rive del Mediterraneo
  - c) di promuovere la cultura del rispetto e della protezione dell'ambiente marino e degli ecosistemi oltre che della salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico che il mare conserva
  - d) di salvaguardare la vita umana in mare, contribuendo alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in mare con azioni di soccorso diretto o in concorso con gli Enti preposti

- e) di gestire gli impianti di tipo portuale e/o sportivo dedicati alle attività sociali di proprietà e/o in affitto e/o a qualunque altro titolo di concessione
- f) di organizzare le attività sportive ed amatoriali dei soci e dei cittadini interessati nel rispetto delle disposizioni delle Federazioni Nazionali ovvero di Associazioni di promozione sportiva e culturale
- g) di contribuire alla conoscenza del mare, oltre che alla sua difesa dall'inquinamento, anche da un punto di vista scientifico; promuovendo in tal senso iniziative di studio, didattica e ricerca atte a soddisfare le esigenze formative e di specifico arricchimento culturale sia per i Soci che, in generale, per l'utenza del mare
- h) di tutelare ed incrementare il patrimonio ittico anche attraverso il contributo di studio di forme di sfruttamento sostenibile di tale risorsa
- i) di essere solidale con i cittadini in situazione di svantaggio, quali i portatori di handicap, e di promuovere iniziative di sostegno ed integrazione
- j) di sostenere ogni altra iniziativa d'indirizzo individuata dal Consiglio Direttivo, valida ed idonea al perseguimento delle anzidette finalità.

### Art. 3

#### *(Rapporti con altre Associazioni, Federazioni e/o Enti)*

L'Associazione si riconosce in tutti i Soggetti di ricorrente elettiva affinità e comunque nei limiti della coerenza ideologica al proprio Statuto.

Nei vincoli della superiore affermazione si conforma agli Statuti, ai Regolamenti ed alle indicazioni delle Federazioni Nazionali e/o Enti Sportivi ovvero degli Enti di Promozione Sociale e Culturale, cui aderisce e/o si affilia.

### Art. 4

#### *(Sede)*

L'Associazione ha sede in atto nella città di Sciacca Terme nella località Stazzone in via Lido Esperanto n. 49.

Qualora si rendesse necessario ovvero opportuno cambiare sede, il Legale Rappresentante del Sodalizio ne curerà la regolare formalizzazione amministrativa ove richiesto e prenderà atto della nuova residenza *pro tempore* con propria determinazione ad integrazione informativa del presente articolo, senza che questo debba essere emendato.

### Art. 5

#### *(Durata)*

L'Associazione "**Il Corallo - Mimmo Marchica**" ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, è obbligo di devolvere il patrimonio del Sodalizio ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ad enti volti a scopi di pubblica utilità.

### Art. 6

#### *(Logo e colori sociali)*

I colori sociali del Circolo sono: il rosso ed il blu (il rosso del corallo ed il blu del mare).

Il logo è rappresentato da un ramo di corallo rosso, una ruota di timone, un veliero con scritta *“dal 1975”*, sullo sfondo di mare e cielo.

Tale logo pur immutabile nella sua sostanza, potrà comunque essere rappresentato in veste grafica diversa laddove ritenuto necessario.

\*\*\*\*\*

## TITOLO II – I SOCI

### Art. 7

#### *(I Soci – La loro qualità)*

- I. Il numero dei Soci è illimitato e al Circolo possono aderire tutti i cittadini dell'Unione Europea e di quelle nazioni del mondo riconosciute dall'O.N.U., di ambo i sessi, di qualsiasi età, ceto sociale e religione.
- II. Il rapporto associativo è uniforme in ordine al rispetto delle norme statutarie per tutte le figure dei Soci indipendentemente dalla tipologia, ed è esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- III. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
  - a) Soci fondatori;
  - b) Soci onorari
  - c) Soci benemeriti;
  - d) Soci ordinari;
  - e) Soci allievi.La distinzione della qualità dei Soci così come prevista nel presente comma è chiaramente suscettibile di variazione al mutare del profilo specifico.
- III. Sono Soci Fondatori: coloro che, stante inderogabilmente la loro qualità di Socio, hanno preso parte all'atto costitutivo del Circolo Nautico; della qualità di costoro ne sarà fatta specifica menzione nel Libro Mastro dei Soci di obbligatoria costituzione (art. 9).
- IV. Sono Soci Onorari: coloro che, su proposta del Presidente, l'Assemblea approva a maggioranza a detta qualità in riconoscimento di:
  - meriti eccezionali verso l'intera collettività e tali, la distinzione in attività istituzionali dello Stato, sociali, culturali, artistiche, scientifiche, sportive o letterarie che appaiano palesi ed evidenti a tutti
  - meriti eccezionali reali e tangibili nei confronti dell'Associazione.I Soci Onorari sono esentati dall'obbligo di versamento sia della quota di iscrizione che di quella associativa annuale, non sono eleggibili a cariche sociali ma hanno diritto di voto. Della qualità dei Soci Onorari ne sarà fatta specifica menzione nel Libro Mastro dei Soci.
- V. Sono Soci Benemeriti: coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo avallata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci, abbiano acquisito reali e tangibili meriti nei confronti dell'intera collettività o dell'Associazione; della qualità di costoro ne sarà fatta specifica menzione nel Libro Mastro dei Soci.
- VI. Sono Soci Ordinari: coloro che verranno ammessi al Sodalizio a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo; essi hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, all'atto dell'ammissione verseranno le previste quote d'iscrizione ed associativa annuale.
- VII. Possono altresì acquisire la qualità di Socio Ordinario, a seguito di espressa istanza giustamente accolta a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo e nel beneficio delle modalità di accesso nel dettaglio descritte:

- a) i *coniugi* di Soci; costoro verseranno unicamente in misura dimezzata la prevista quota associativa annuale.
  - b) gli ex Soci Allievi *figli* di Soci al raggiungimento del 18° anno di età; costoro se studenti (comprovato da certificato di frequenza) fino al 25° anno di età pagheranno unicamente in misura dimezzata la prevista quota associativa annuale, diversamente pagheranno l'intera quota associativa annuale.
  - c) gli ex Soci Allievi al raggiungimento del 18° anno di età; costoro pagheranno unicamente la prevista quota associativa annuale.
  - d) i *figli* dei Soci maggiorenni; costoro pagheranno in misura dimezzata la prevista quota di iscrizione e inoltre se studenti (comprovato da certificato di frequenza) fino al 25° anno di età, pagheranno unicamente in misura dimezzata la prevista quota associativa annuale, diversamente pagheranno l'intera quota associativa annuale.
- VIII. Sono Soci Allievi: i giovani di età minore, figli di Soci ovvero figli di non Soci, ammessi al Sodalizio a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. In ambedue i casi, contestualmente all'istanza di iscrizione, dovrà essere prodotto per iscritto dal genitore esercitante la patria potestà il consenso e la liberatoria da ogni responsabilità connessa alla partecipazione del minore alle attività sociali e sportive. Essi non usufruiscono dei diritti di eleggibilità a cariche sociali e di voto, semmai possono servirsi di tutti gli impianti sportivi e verseranno unicamente, in misura dimezzata, la prevista quota di iscrizione.

#### Art. 8

##### *(Ammissione alla qualità di Socio)*

- I. Per l'ammissione al Sodalizio l'aspirante Socio deve produrre apposita istanza (utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto dalla Segreteria della Presidenza); l'accettazione dell'istanza sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo a seguito di valutazione insindacabile ed inappellabile espressa secondo modalità concordate all'interno del Consiglio.
- II. Requisito preclusivo e preliminare per la presentazione dell'istanza è l'assenza di condanne penali per delitti dolosi contro la persona, opportunamente attestata dalla esibizione di casellario giudiziario. Alternativamente l'istanza è ammissibile, senza la produzione di detto casellario giudiziario, se recante le firme e le credenziali di almeno due Soci *accreditanti*.
- III. L'aspirante Socio dovrà altresì produrre contestualmente all'istanza dichiarazione firmata, sostitutiva di atto notorio, con la quale l'aspirante Socio si impegna (se ammesso) a liberare il Sodalizio, nella persona del suo Legale Rappresentante, da ogni responsabilità ed obbligo connessi ad eventuali danni materiali e fisici, causati a se medesimo o a terzi, derivanti dalle attività di utilizzo e fruizione delle strutture sociali, nautiche e delle relative attrezzature. Deve inoltre dichiarare di aver preso coscienza dello Statuto del Sodalizio e dei Regolamenti Interni e deve impegnarsi a rinunciare al ricorso all'Autorità Giudiziaria per tutte le controversie nascenti dal contratto di associazione e di rimettere agli Organi Sociali di competenza la decisione.
- IV. E' fatta eccezione per quanto attiene le credenziali dei Soci *accreditanti* nei casi di congiunti dei soci (figli e coniugi) e/o di Soci allievi che intendono acquisire lo status di socio ordinario.
- V. Per l'ammissione a Socio dei congiunti (figli o coniuge) dei soci ordinari defunti, che ne facciano espressa istanza valgono le stesse modalità, già previste al precedente articolo comma VI, per l'ammissione rispettivamente del coniuge e del figlio del Socio.
- VI. La domanda del Socio minore di età dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà sul modello appositamente predisposto nei modi già ivi previsti al precedente art. 7 comma VII e per gli effetti indicati al presente articolo comma III.

- VII. Le iscrizioni decorrono ai fini amministrativi dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è stata accolta.
- VIII. L'ammissione al Sodalizio del nuovo Socio è subordinata al pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale (nei modi e nella misura previsti dal presente Statuto per la fattispecie ricorrente).
- IX. L'ammissione al Sodalizio del nuovo Socio verrà comunicata alla prima occasione all'Assemblea dei Soci.
- X. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, nella persona del loro Legale Rappresentante, Enti e/o Associazioni.
- XI. Ad ogni Socio viene rilasciata una tessera identificativa, attestante il profilo di appartenenza al Sodalizio.

\*\*\*\*\*

#### Art. 9

##### *(Libro Mastro dei Soci ed Albo del Sodalizio)*

- I. E' costituito il Libro Mastro dei Soci, documento ufficiale cui è affidata la memoria storica del Circolo con riferimento ai Soci che hanno preso parte al Sodalizio. Esso registrerà, in breve, anche le origini ed gli eventi più significativi della vita sociale.
- II. Il Libro Mastro verrà curato dal Socio *Curatore del Cerimoniale del Sodalizio* (designato dal C.D.) che provvederà all'aggiornamento annuale. Esso deve prevedere un appendice finale in bianco per eventuali successive trascrizioni durante l'anno.
- III. Il Libro Mastro elencherà, oltre l'immagine fotografica, il nominativo, l'anno di ingresso e l'eventuale breve curriculum sociale del Socio.
- IV. Sul Libro Mastro si farà menzione dei Soci Benemeriti ed Onorari.
- V. Relativamente ai Soci cessati dalla loro qualità per motivi di indegnità, il *Curatore del Cerimoniale del Sodalizio* provvederà a trascrivere esclusivamente il loro nominativo, la sanzione e la data, nell'appendice finale del Libro Mastro (riguardante i Soci depennati a vario titolo) unicamente nell'edizione dell'anno in corso,.
- VI. E' costituito l'Albo del Sodalizio presso la Sede Sociale, cui affiggere tutte le deliberazioni, determinazioni, comunicazioni in genere.
- VII. L'Albo del Sodalizio verrà curato dal Segretario della Presidenza e resta il mezzo di comunicazione ufficiale ai Soci di tutte le determinazioni e le deliberazioni.
- VIII. Le comunicazioni affisse all'Albo devono prevedere la data di scadenza dell'affissione non inferiore ai quindici giorni, trascorsi i quali verrà depositata agli atti della Segreteria.

#### Art. 10

##### *(Diritti e doveri dei Soci)*

- I. Hanno diritto al voto tutti i Soci che hanno raggiunto la maggiore età se in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso.
- II. Tutti i Soci che hanno raggiunto la maggiore età, hanno diritto all'eleggibilità a cariche sociali nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 14 comma VI, fatta eccezione per i Soci Onorari ai sensi del precedente art. 7 comma II.
- III. I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dal Sodalizio, a frequentare le Sedi Sociali e la Sede Nautica, di servirsi dell'approdo riservato ai natanti se assegnatogli, nonché di usufruire di attrezzature, o di quanto altro relativo alla realizzazione degli scopi sociali di proprietà del Sodalizio e/o in godimento di concessione o ad altro titolo, nei modi stabiliti dai Regolamenti Interni e/o Determinazioni e/o Disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

- IV. Il Socio libera il Sodalizio, nella persona del Legale Rappresentante, da ogni responsabilità ed obbligo connessi ad eventuali danni materiali e fisici, causati a se medesimo o a terzi, derivanti dalle attività di utilizzo e fruizione delle sedi sociali, nautiche e delle relative attrezzature. Il Socio altresì rinuncia al ricorso all'Autorità Giudiziaria per tutte le controversie nascenti dal contratto di associazione e rimette agli Organi Sociali di competenza la decisione.
- V. I Soci hanno il dovere di corrispondere, nei modi e nella misura indicati dal C.D., le varie quote sociali previste e tali, la quota associativa annuale, quota ormeggio, eventuali quote *una tantum*, così come deliberate dal C. D.. Quanto sopra nel rispetto del principio di solidarietà contributiva che concorre unicamente alla sopravvivenza del Sodalizio.
- VI. Sono ammessi alla frequentazione delle Sedi Sociali e della Sede Nautica i familiari dei Soci (non iscritti).
- VII. Il Socio ha facoltà di invitare presso le Sedi Sociali e la Sede Nautica i propri ospiti, purchè in numero limitato ed accompagnati dallo stesso; è fatta rigorosa eccezione a detta facoltà nel caso di ex soci espulsi per indegnità, per i quali è fatto divieto assoluto frequentare l'Associazione. Gli ospiti sono tenuti al comportamento votato alla cortesia e al *bon ton*.. Il Socio che invita i propri ospiti è responsabile disciplinarmente del comportamento degli stessi.
- VIII. L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto assoluto del presente Statuto, delle decisioni adottate dagli Organi Sociali e dei Regolamenti Interni.
- IX. Il Socio è tenuto al rispetto dei principi universali di solidarietà ed eguaglianza, dei principi etici dello sport e al rispetto della diversità culturale.
- X. Il Socio è tenuto al comportamento leale, schietto e corretto nei confronti dell'Associazione; deve altresì astenersi rigorosamente da qualsivoglia atto che possa nuocere al Sodalizio e ledere l'immagine e gli interessi dello stesso.
- XI. Il Socio resosi soggetto di qualsivoglia atto di inosservanza delle norme statutarie ovvero di azioni che possano nuocere il Sodalizio ovvero ledere l'immagine e gli interessi dello stesso, sarà rinviato disciplinarmente al giudizio e ai modi di sanzione comminati dai competenti Organi Sociali di cui al successivo art. 19 e commi seguenti.
- XII. Il Socio è tenuto a frequentare la Sede Sociale ed in particolare a consultare ciclicamente l'Albo del Sodalizio al fine avere contezza ufficialmente di tutte le informazioni, deliberazioni, disposizioni e quanto altro riguarda le attività di gestione.

#### Art.11

##### *(Perdita della qualità di socio)*

- I. Il Socio perde la propria qualità per le seguenti cause:
  - a) Per decesso
  - b) Per dimissioni
  - c) Per morosità
  - d) Per indegnità
- II. Nel caso di decesso o di dimissioni, queste ultime da notificare al Presidente a mezzo di lettera raccomandata almeno due mesi prima della fine dell'anno sociale in corso, il C.D. esita la presa d'atto con propria deliberazione che verrà affissa all'Albo del Sodalizio.
- III. Nel caso di morosità il Tesoriere, esperite infruttuosamente le modalità di ingiunzione ai fini del recupero delle quote dovute regolamentate dalle apposite "*Linee Guida*" cui al successivo art. 15 comma IX lettera k), predisporre e trasmettere al C.D. specifica proposta di delibera di decadenza della qualità di Socio; l'eventuale cessazione dalla qualità di Socio, attesa l'adozione dell'anzidetta delibera, questa verrà notificata al soggetto interessato.
- IV. L'indegnità viene ravvisata, in linea di massima, nei seguenti casi:

- a) Comportamento immeritevole, non consono o ingiustificabile sulla base delle insopprimibili e socialmente condivise norme morali ed etiche cui il Sodalizio si ispira
  - b) Riconosciute, dal Collegio dei Probiviri, gravi azioni recanti nocimento agli interessi del Sodalizio e lesive dell'immagine dello stesso
  - c) Adesione nella qualità direttiva o di funzionario ad altro Circolo di eguale natura residente nella medesima città
  - d) Accertata grave incompatibilità con le finalità statutarie dell'Associazione
- V. Il comportamento indegno può essere denunciato al Collegio dei Probiviri dal C.D. e da qualsivoglia Socio avente diritto al voto, mediante dettagliata e motivata comunicazione scritta e sottoscritta. Per la fase istruttoria si rinvia al successivo art. 19.
- VI. Nel caso di ravvisata indegnità, nei casi ivi indicati al comma IV, si rinvia al giudizio ed ai modi applicativi disciplinari posti in essere dai competenti Organi Sociali (Collegio dei Probiviri e Assemblea dei Soci), di cui al successivo art. 19 e commi seguenti.
- VII. Nel caso di giudizio definitivo dell'Assemblea dei Soci di acclarata indegnità il Socio cessa dalla sua qualità (dalla data del giudizio) e viene radiato dal Sodalizio nei modi di cui all'art. 19 comma XII ed ai sensi del presente articolo comma 1 lettera d). Il Provvedimento di radiazione deve essere notificato all'interessato a mezzo nota riservata.

### **TITOLO III – ORGANI SOCIALI**

#### Art. 12 *(Organi Sociali)*

- I. Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:
  - a) L'Assemblea dei Soci
  - b) Il Consiglio Direttivo
  - c) Il Presidente
  - d) Il Collegio dei Probiviri
  - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- II. Gli Organi Sociali sono costituiti ed agiscono sulla base dei principi di democrazia.

#### Art. 13 *(L'Assemblea dei Soci)*

- I. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto se in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso.
- II. Ogni Socio è titolare di un voto, non è prevista la facoltà di delega del proprio voto ad altro Socio. *Sono a scrutinio segreto tutte le votazioni che riguardino elezioni alla cariche sociali od argomenti personali dei Soci.*
- III. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
- IV. L'Assemblea straordinaria viene convocata di norma tutte le volte che il C.D. lo ritiene necessario ovvero sulla scorta di richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso, nel qual caso dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa al Presidente del Sodalizio.
- V. L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 di aprile, ai fini dell'approvazione del bilancio a consuntivo dell'anno precedente, oltre che per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

- a) *“Nel corso di queste votazioni l’esercizio del diritto di voto è precluso ai membri del Consiglio Direttivo ed a quelli del Collegio dei Revisori dei Conti”.*
  - b) *“Nelle Assemblee convocate per l’approvazione dei bilanci il quorum costitutivo deve essere almeno pari al 40% dei membri componenti. Su precisa indicazione dell’Assemblea del Circolo Corallo, detta percentuale viene portata al 30%.*
- VI. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, vengono convocate mediante avviso affisso all’Albo del Sodalizio con almeno dieci giorni di preavviso, oppure con il medesimo lasso di tempo mediante comunicazione scritta, in via ordinaria, ad ogni socio oppure con il medesimo lasso di tempo mediante altro mezzo di comunicazione idoneo.
- VII. La convocazione dell’Assemblea nelle sue varie forme dovrà riportare ordine del giorno, luogo e la data; per questa ultima deve essere indicata i due orari relativi rispettivamente alla prima e seconda convocazione (con almeno 1 ora di differenza tra i due orari).
- VIII. L’Assemblea convocata nei modi previsti dai precedenti commi è valida se, in prima convocazione del giorno stabilito, sono presenti al minimo la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto (e tali nella previsione del comma 1 del presente articolo); in seconda convocazione del medesimo giorno è comunque valida a prescindere dal numero dei Soci presenti aventi diritto al voto (e tali nella previsione del comma 1 del presente articolo).
- IX. L’Assemblea delibera a voto di maggioranza dei Soci intervenuti alla seduta.
- X. L’Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Circolo ovvero in sua assenza dal Vice Presidente ovvero da un membro del C.D. designato all’uopo dal Presidente.
- XI. Il Verbale dei lavori assembleari deve essere previsto e redatto dal segretario appositamente designato tra i Soci, dal Presidente del Circolo. A conclusione dei lavori assembleari il Verbale redatto dovrà essere controfirmato dal Socio che ha presieduto la seduta, dal segretario e, se eventualmente designati, dai due scrutatori di voto (di cui al successivo comma).
- XII. L’Assemblea esprime la propria volontà mediante voto per alzata di mano ovvero a scrutinio segreto (preventivamente concordato). In questo ultimo caso verranno designati dal Presidente due scrutatori tra i Soci presenti.
- XIII. L’Assemblea delibera:
- a) in materia di bilancio come già ivi stabilito nel presente articolo al comma V
  - b) in materia di elezione – mediante consultazione in sede di apposita Assemblea Elettorale costituita - dei seguenti Organi Sociali: Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri
  - c) in materia di approvazione di nuovi Regolamenti Interni
  - d) in materia di approvazione ed avallo di nuovi Soci Onorari e Benemeriti
  - e) in materia di giudizio definitivo sui casi di indegnità rinviati dal Collegio dei Probiviri
  - f) in materia di modifica dello Statuto (*in seduta straordinaria*)
- XIV. L’Assemblea ha facoltà consultive in merito agli ordini del giorno eventualmente proposti dal C.D., nel qual caso esprimerà il proprio parere a maggioranza dei presenti.
- XV. Le determinazioni ed i pronunciamenti dell’Assemblea, ove comportino giudizi e/o decisioni proprie, devono essere formalizzate mediante deliberazioni e firmate obbligatoriamente dal Presidente, fatta eccezione per i casi di violazione dello Statuto da questi motivatamente ravvisati. Nel ricorrere di questa ultima ipotesi si rinverrà la questione al giudizio del C. P..
- XVI. Nel caso di proposta di modifica parziale o totale dello Statuto ai sensi del successivo art. 22, l’Assemblea verrà convocata in seduta straordinaria nei modi già previsti nel presente articolo; eccezionalmente, in considerazione della fattispecie di che trattasi, il voto avrà efficacia se espresso da almeno i due terzi dei Soci presenti.

XVII. Nel caso di proposta di scioglimento del Sodalizio ai sensi del successivo art. 22, l'Assemblea verrà convocata in seduta straordinaria ed eccezionalmente, in considerazione della fattispecie di che trattasi, avrà validità se presenti almeno i due terzi dei Soci e avrà efficacia con il voto espresso da almeno i due terzi dei Soci presenti.

L'Assemblea nel ricorrere del superiore evento provvederà contestualmente alla nomina dei liquidatori.

#### Art. 14

##### *(Le Consultazioni elettorali del Sodalizio l'Assemblea Straordinaria Elettorale per il rinnovo degli Organi Sociali)*

- I. L'Assemblea Straordinaria Elettorale deve essere convocata, esclusivamente, per le elezioni degli Organi Sociali in vista della loro naturale scadenza di mandato ovvero nei casi previsti della loro decadenza a vario titolo.  
*“Nell' Assemblea Straordinaria convocata per l'elezione delle cariche elettive il quorum costitutivo deve essere almeno pari al 40% dei membri componenti”. Su precisa indicazione dell'Assemblea del Circolo Nautico il Corallo, detta percentuale viene portata al 30%.*
- II. Il C.D. fissa la data, l'ora di inizio e chiusura (prefissata di norma nella fascia oraria 09.00/17.00) dell'Assemblea Elettorale con almeno ventuno giorni di anticipo. L'indizione dell'anzidetta Assemblea Straordinaria per le Consultazioni Elettorali dovrà avvenire a mezzo di avviso da affiggere all'Albo del Sodalizio, oppure con il medesimo lasso di tempo mediante comunicazione scritta per via ordinaria ad ogni Socio, oppure con il medesimo lasso di tempo mediante altro mezzo di comunicazione idoneo.
- III. Gli Organi Sociali da eleggere sono esclusivamente i seguenti: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti. Per il Consiglio Direttivo sono previsti 7 membri, per il Consiglio dei Probiviri sono previsti 3 membri, per il Collegio dei Revisori sono previsti 3 membri. *“Non sono ammesse candidature a cariche diverse”.*
- IV. Entro il termine perentorio dei quindici giorni trascorsi dalla data d'indizione delle Consultazioni Elettorali, così come avvisato dal C.D. , i Soci che intendono candidarsi ai vari Organi Sociali dovranno depositare presso la Segreteria della Presidenza la propria candidatura riportante le proprie generalità, l'Organo o gli Organi (e tali il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti) per cui si ha titolo, oltre la propria firma in calce. Le candidature depositate oltre la scadenza sopra indicata non saranno considerate.
- V. Le Consultazioni Elettorali saranno rinviate a data da destinarsi non prima di un mese e comunque entro i tre mesi successivi, nel caso in cui non dovesse essere acquisito entro il termine sopra indicato un numero congruo di candidature per i vari Organi Sociali, che vengono fissate in: a) almeno 10 candidature per il Consiglio Direttivo b) almeno 5 candidature per il Collegio dei Probiviri c) almeno 5 candidature per il Collegio dei Revisori dei Conti. Resta inteso che nel ricorrere della superiore ipotesi, nelle more delle nuove Consultazioni Elettorali, il Circolo continuerà ad essere retto dagli Organi Sociali in carica.
- VI. Sono previsti i seguenti requisiti di titolo per la candidatura del Socio ai vari Organi Sociali:
  - a) Ultimi due anni di anzianità di Socio Ordinario e/o Benemerito, in continua regolarità di pagamento delle quote sociali e senza avere riportato sanzioni disciplinari passate in giudicato, per la candidatura a Consigliere del Direttivo
  - b) Ultimi tre anni di anzianità di Socio Ordinario e/o Benemerito, in continua regolarità di pagamento delle quote sociali e senza avere riportato sanzioni disciplinari passate in giudicato, per la candidatura a Consigliere del Collegio dei Probiviri

- c) Ultimo anno di anzianità di Socio Ordinario e/o Benemerito, in regolarità di pagamento delle quote sociali e senza avere riportato sanzioni disciplinari passate in giudicato, per la candidatura a Revisore dei Conti.
  - d) *“Tutte le cariche sociali, elettive e non elettive, sono onorarie”*.
- VII. La Segreteria di Presidenza entro due giorni dalla data dell'Assemblea Straordinaria Elettorale per l'elezioni in parola, evasa l'istruzione di tutte le istanze di candidatura pervenute, verificatene la congruità dei requisiti ai sensi di quanto previsto dalle specifiche norme Statutarie, provvederà a consegnare per il seguito di competenza, opportunamente predisposte (timbrate e vidimate), le liste elettorali dei nominativi dei Soci candidati e le liste dei votanti al Presidente del Sodalizio che ne disporrà l'immediata affissione all'Albo del Circolo.
- VIII. Il giorno fissato per l'Assemblea Elettorale in unica convocazione alle ore 09.00 (circa), su designazione (a maggioranza) dei Soci presenti (non candidati) all'apertura dell'Assemblea, il Presidente del Circolo costituirà e formalizzerà il Seggio Elettorale composto nel numero e nei modi seguenti:
  - a) Due Soci Scrutatori nominati tra i Soci elettori e non appartenenti ad Organi Sociali e/o a questi candidati
  - b) Un Socio che presiederà il Seggio ed acclamerà gli eletti, nominato tra i Soci elettori e non appartenenti ad Organi Sociali e/o a questi candidati.
 Il Presidente del Circolo in tale sede consegnerà al Socio designato Presidente del Seggio il plico contenente le liste elettorali dei nominativi dei Soci, in regola con il requisiti di candidatura e le liste dei votanti opportunamente predisposte, il verbale delle operazioni elettorali, le schede ed altro materiale utile alle votazioni.
- IX. Dopo la costituzione del Seggio, così come specificato al superiore comma, il Presidente del Seggio Elettorale insedia il Seggio ed apre le operazioni di voto, registrandone le operazioni sull'apposito Verbale.
- X. Il Presidente del Seggio è tenuto al rispetto delle anzidette procedure ed ha il compito insindacabile di gestire l'ordine durante le operazioni di voto e dirimere eventuali controversie insorte.
- XI. In caso di disordini provocati dai Soci durante le operazioni di voto all'interno del Seggio, il Presidente del Seggio, registrati i fatti accaduti sul verbale, ha facoltà di allontanare questi e, nell'ipotesi, rinviarli comunque al successivo giudizio disciplinare del Collegio dei Proviviri.
- XII. Il voto sarà espresso dai Soci aventi diritto (se in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso), negli spazi appositamente adibiti all'interno del Seggio in modo da garantire la segretezza, apponendo la propria preferenza sulla scheda o sulle schede già predisposte e depositandole nelle urne predisposte. *Sono a scrutinio segreto tutte le votazioni che riguardino elezioni alla cariche sociali od argomenti personali dei Soci.*
- XIII. E' facoltà dei Soci, non in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso, regolarizzare la propria posizione entro la data di votazione, ma perentoriamente prima del voto.
- XIV. Ogni Socio è titolare di un voto; non è prevista la facoltà di delega del proprio voto ad altro Socio.
- XV. Le preferenze devono essere espresse con le seguenti modalità:
  - a) Non oltre 7 preferenze per i candidati al Consiglio Direttivo regolarmente iscritti sulle liste elettorali
  - b) Non oltre 3 preferenze per i candidati al Collegio dei Proviviri regolarmente iscritti sulle liste elettorali
  - c) Non oltre 3 preferenze per i candidati al Collegio dei Revisori regolarmente iscritti sulle liste elettorali.
- XVI. Alle ore 17.00 del giorno di votazione il presidente del Seggio, fatti votare gli eventuali presenti in sala, dichiara chiuse le votazioni. Successivamente da immediato inizio alle operazioni di scrutinio di concerto con gli scrutatori.

- XVII. Terminato lo Scrutinio il Presidente del Seggio acclamerà gli eletti agli Organi Sociali. L'Elezione del Presidente del Circolo scaturirà dalla successiva elezione interna promossa dal nuovo C.D. nei modi indicati nel successivo art. 15, comma III.
- XVIII. Il Presidente del Seggio di concerto con gli scrutatori chiuderà il verbale delle operazioni di voto debitamente redatto e controfirmato, altresì conserverà in apposito plico sigillato le schede elettorali utilizzate.

Art. 15  
(Il Consiglio Direttivo)

- I. Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri Soci, eletti a seguito di regolare consultazione (di cui al precedente art. 14) dall'Assemblea Elettorale del Sodalizio.
- II. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni dalla data di acclamazione elettorale. Esso comunque svolge il proprio ruolo nel pieno delle funzioni, fino all'acclamazione del nuovo C.D. scaturito dalle successive elezioni.
- III. I Soci Consiglieri alla prima seduta di Consiglio, da svolgersi in breve tempo dall'acclamazione, dovranno:
- a) sottoscrivere la presa d'atto della loro avvenuta elezione alla carica sociale in parola, assumendosi in tal modo il formale e legale onere rappresentativo dell'Associazione per quanto di loro competenza.
  - b) eleggere a maggioranza al proprio interno il Socio Presidente del Circolo
- IV. Il Consiglio è di norma presieduto dal Presidente ovvero dal vice Presidente.
- V. Il Consiglio Direttivo si riunisce ciclicamente sempre in unica convocazione, di norma indetta dal Presidente ovvero su richiesta di almeno tre membri del Consiglio.
- VI. Il Consiglio deve essere convocato con avviso scritto inviato con cinque giorni di anticipo ovvero con comunicazione diretta nei casi di ricorrente urgenza.
- VII. Il Consiglio Direttivo decide mediante voto a maggioranza; nel caso di parità di consensi, il voto del Presidente varrà doppio.
- VIII. Di ogni seduta consiliare verrà redatto apposito verbale controfirmato dai presenti che dovrà essere depositato in Segreteria, potrà essere visionato dai Soci previa specifica istanza indirizzata alla Presidenza.
- IX. I poteri e gli obblighi del Consiglio Direttivo si sostanziano in quanto di seguito specificato:
- a) Eleggere a maggioranza di voto alla prima seduta utile dall'acclamazione il Presidente del Sodalizio
  - b) Nominare obbligatoriamente tra i propri membri le seguenti figure: a) il *vice Presidente* del Sodalizio b) il *Segretario* della Presidenza c) il *Tesoriere* d) il *Responsabile degli Affari Legali*
  - c) Nominare obbligatoriamente il Socio *Curatore del Cerimoniale del Sodalizio*
  - d) Emanare i propri provvedimenti a mezzo di deliberazioni che dovranno essere firmate dal Presidente, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 16, comma 4. In questo ultimo caso le deliberazioni verranno rigettate e rinviate a successiva valutazione del C. D..  
Le deliberazioni del C.D. adottate, nei modi e per gli effetti, dovranno essere numerate e pubblicate all'Albo del Sodalizio
  - e) Provvedere alla gestione amministrativa e finanziaria del Sodalizio disponendo in tal senso di tutte le relative risorse patrimoniali
  - f) Provvedere alla selezione e/o gestione dell'eventuale personale utilizzato dal Sodalizio
  - g) Promuovere e provvedere all'allestimento delle attività sociali nel loro complesso
  - h) Nel rispetto dei principi e delle norme statutarie emanare regolamenti interni

- i) Provvedere all'individuazione di sezioni operative ed alla relativa nomina di responsabili
  - j) Deliberare sulle istanze di ammissione all'Associazione da parte di aspiranti soci
  - k) Mediante l'emanazione di apposite *"Linee Guida"* (annualmente aggiornabili), che verranno diffuse ai Soci mediante affissione all'Albo del Sodalizio, determinare l'importo delle quote di iscrizione, delle quote sociali annuali, delle quote di ormeggio ed eventuale altra tipologia di quota, fissandone altresì le modalità di pagamento (scadenze e soluzioni). Oltre la pubblicazione all'Albo del Sodalizio, ove ritenuto utile dal C.D., le comunicazioni riguardanti il pagamento delle varie quote di che trattasi potranno essere comunicate ai Soci per posta ordinaria od altro mezzo ritenuto idoneo.
  - l) Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
  - m) Fissare le date delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie secondo le modalità già stabilite nel precedente art. 13
  - n) Dare seguito applicativo ai provvedimenti di radiazione dal Circolo adottati dal Collegio dei Probiviri avverso i Soci giudicati indegni secondo quanto previsto dalle *"Istruzioni di Procedura per i Provvedimenti Disciplinari e Contenziosi"* di cui al successivo art. 19.
  - o) Surrogare l'eventuale membro del Consiglio dimessosi o deceduto attingendo alla graduatoria dei non eletti, in caso di carenza di Soci che abbiano riportato voti per tale carica si provvederà ad indire elezioni parziali volte ad integrare l'Organo Sociale di cui al presente articolo 5. *"In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo candidato non eletto purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo candidato eletto. Nell'ipotesi in cui la cooptazione non sia realizzabile, nel termine di trenta giorni deve essere convocata una Assemblea Straordinaria Elettiva, la quale nei successivi trenta giorni dalla convocazione dovrà procedere all'elezione parziale del Consiglio Direttivo"*.
- X. Il C.D. ha facoltà pure di assumere eventuale personale dipendente, nei modi consentiti dalla legge e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, posto che nel caso ricorrente l'impiegato non deve essere un Socio del Sodalizio.
- XI. *Nell'ipotesi in cui la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo si dimetta o sia impedita definitivamente nello svolgimento delle proprie funzioni, l'intero consiglio Direttivo decade. Nel termine di trenta giorni dalla decadenza viene convocata l'Assemblea Straordinaria Elettiva, la quale nei successivi trenta giorni dalla convocazione dovrà procedere all'elezione dei nuovi componenti. Questi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato.*

Art. 16  
(Il Presidente)

- I. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nei modi previsti dal precedente articolo, è il Legale Rappresentante dell'Associazione (ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile) e la dirige.
- II. Il Presidente presta la propria opera gratuitamente.
- III. Il Presidente neo eletto deve depositare la propria firma presso la Segreteria e, ove previsto, presso i pubblici uffici per i ricorrenti adempimenti amministrativi.

- IV. Il Presidente deve firmare tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea previsti, a meno che non ravvisi in esse motivata violazione delle norme statutarie.
- V. Il Presidente ha facoltà esclusiva di responsabilità e firma di tutti gli atti sociali che impegnano ufficialmente, legalmente e formalmente l'Associazione per tutte le obbligazioni assunte in nome e per conto di questa, nei riguardi di terzi e/o di Soci.
- VI. Il Presidente ha facoltà di emanare proprie determinazioni, nel rispetto dei principi statuari, che dovranno essere numerate e pubblicate all'Albo.
- VII. Il Presidente ha facoltà di emettere avvisi e comunicazioni dirette ai Soci.
- VIII. Nel caso di dimissioni o decesso del Presidente in carica, il vice Presidente assumerà il ruolo di Presidente del Circolo divenendo il Legale Rappresentante dell'Associazione nel pieno delle facoltà ed obblighi previsti nel presente Statuto. Il posto di Consigliere resosi a seguito di tale ipotesi vacante verrà coperto nei modi previsti al precedente art. 16, IX comma, lettera o).

*Decadenza del Presidente – Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo, retto dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, resta in carica per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e di elezione del nuovo Presidente”.*

#### Art. 17

*(Il vice Presidente)*

- I. Il vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo nei modi previsti dal precedente art. 15, surroga a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento da questi ufficialmente comunicata;
- II. Il vice Presidente cessa dalle proprie funzioni al momento del rientro del Presidente.
- III. Il vice Presidente subentra al Presidente in caso di *dimissioni, impedimento definitivo, decesso o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. di questi.*

#### Art. 18

*(Il Collegio dei Probiviri)*

- I. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dai Soci, i quali prestano la propria opera gratuitamente, eletti tra i Soci nel rispetto dei requisiti etici e morali previsti. *Il Collegio dei Probiviri deve essere composto anche da due membri supplenti”.*
- II. Nella seduta di insediamento, dopo le Consultazioni Elettorali, il Collegio nomina il proprio Presidente.
- III. Il C. P. decide in ordine alle seguenti materie:
  - a) Controversie insorte fra Soci
  - b) Controversie insorte fra Soci e l'Amministrazione in ordine alla disciplina statutaria (corretta applicazione)
  - c) Istruttoria e giudizio sulle eventuali sanzioni disciplinari da comminare ai Soci resisi meritevoli del provvedimento in parola
  - d) Istruttoria e giudizio sulla eventuale radiazione dal Circolo di Socio colpevole di indegnità.

- IV. Il C. P. nella fase istruttoria, nelle modalità e misure di sanzione deve tenere conto delle *“Istruzioni di Procedura per i Provvedimenti Disciplinari e Contenziosi”* di cui al successivo art. 19.
- *Giustizia disciplinare interna: Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto del principio del contraddittorio, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:*
    - a) *ammonizione;*
    - b) *deplorazione;*
    - c) *sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;*
    - d) *radiazione.*
- Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all’Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione.*
- L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.*
- L’Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell’Assemblea non possono essere impugnate avanti l’Autorità Giudiziaria.*
- V. I componenti del C. P. sono tenuti al segreto sui documenti e/o fatti di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio.
- VI. Il C. P. esprime parere, non vincolante, in ordine alle eventuali proposte di emendamento del presente Statuto.
- VII. Il C.P. esprime il proprio giudizio per il tramite formale di deliberazioni che dovranno essere controfirmate dai membri e dal Presidente dello stesso C. P.. Esse dovranno essere affisse, nei modi e per gli effetti, *all’Albo del Sodalizio*. Fa eccezione, a quanto sopra affermato, il caso in cui è stato espresso giudizio di comportamento indegno, nella fattispecie il C.P. trasmetterà la propria deliberazione al C.D. procedendo nei modi previsti dal successivo art. 19 comma XI.
- VIII. I membri del Collegio dei Probiviri non possono subire denunce disciplinari da parte dei Soci, fatta eccezione per comportamento indegno; in questo ultimo caso il membro denunciato viene sospeso dalle proprie funzioni, a decorrere dalla data della denuncia fino al giudizio finale, e verrà surrogato dal Socio primo dei non eletti nella specifica graduatoria dei Probiviri esitata dalle ultime Consultazioni Elettorali.
- IX. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere oggetto di denunce disciplinari esclusivamente da parte degli altri membri del Collegio; in questo ultimo caso sia il membro denunciato che il membro denunciante verranno sospesi dalle loro funzioni, a decorrere dalla data della denuncia fino al giudizio finale, e verranno surrogati in tale periodo dai Soci primi dei non eletti nella specifica graduatoria dei Probiviri esitata dalle ultime Consultazioni Elettorali.
- X. Il C.P. Surroga l’eventuale membro del C. P. deceduto o dimessosi attingendo alla graduatoria dei non eletti, in caso di carenza di Soci che abbiano riportato voti per tale carica si provvederà ad indire elezioni parziali volte ad integrare l’Organo Sociale di cui al presente articolo.

#### Art. 19

##### *(Istruzioni di Procedura per i Provvedimenti Disciplinari e Contenziosi)*

- I. I Soci hanno facoltà di opporre ricorso avverso determinazioni del C.D. ove ritenuto che queste disattendano le finalità o le norme statutarie.
- II. I Soci hanno facoltà di denunciare fatti e/o comportamenti, commessi da altri Soci, ove ritenuto che disattendano le norme statutarie o i principi etici e morali o i regolamenti interni cui trae ispirazione il Sodalizio;

- III. Il ricorso o le denunce devono essere indirizzate e trasmesse al Collegio dei Probiviri e depositate presso la Segreteria di Presidenza, devono riportare in modo sintetico, oltre alle motivazioni del ricorso e/o della denuncia, i fatti circostanziali e la firma in calce; inoltre possono essere allegate eventuali prove documentali.
- IV. Ricevuto dalla Segreteria di Presidenza il ricorso o la denuncia in questione entro una settimana dal deposito agli atti di questa, il Collegio dei Probiviri avuta cura di avvisare il Socio oggetto della denuncia, in assenza di deposizioni generate da richieste delle parti o esigenze istruttorie (vedi successivo comma), emetterà giudizio entro i successivi trenta giorni.
- V. Nel caso fossero necessarie audizioni per sentire testimoni e/o deposizioni dei ricorrenti o denunciati, se richieste preliminarmente nell'atto di ricorso o denuncia stessi dalle parti ovvero se rispondenti ad esigenze istruttorie del Collegio stesso, il C.P. dovrà emettere il proprio giudizio entro i successivi sessanta giorni. Il verdetto emesso dovrà essere emesso e formalizzato con apposita deliberazione controfirmata dai componenti del C. P..
- VI. Le audizioni di cui al precedente comma saranno regolamentate secondo le modalità indicate dal Collegio dei Probiviri nell'apposita nota di convocazione che dovrà essere notificata per il tramite della Segreteria di Presidenza al Socio a mezzo raccomandata, o breve mano con firma di ricevuta.
- VII. Alla seduta del C.P. per l'audizione dei soggetti convocati da questo a vario titolo, l'interessato depone verbalmente o per il tramite di sintetica difensiva scritta e solo in tale sede potrà addurre ulteriori prove documentali. Dell'udienza dovrà essere redatto verbale al quale verranno allegati gli eventuali scritti difensivi e prove documentali.
- VIII. Il Collegio non può acquisire agli atti del procedimento ulteriori note e/o documenti difensivi oltre quelli allegati al ricorso e/o denuncia, fatta eccezione nel caso di udienza di cui al precedente comma nella cui sede il Socio in giudizio ha facoltà di integrare il fascicolo istruttorio con atti di difesa aggiuntivi.
- IX. Il Collegio ha facoltà di convocare, unicamente per consulenza tecnica, il *Responsabile degli Affari Legali del Sodalizio*.
  - X. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è insindacabile, inappellabile e definitivo, fatta unica eccezione per i casi di verdetto di comportamento indegno, in questa fattispecie si procederà nei modi previsti al successivo comma per il giudizio definitivo.
  - XI. Nel caso in cui, a seguito della procedura prima esposta il Collegio dovesse emettere giudizio di comportamento indegno del Socio, la relativa proposta di delibera contenente il verdetto ed il suo dispositivo verrà trasmessa al C.D. che ne curerà, entro 30 giorni, il rinvio al giudizio definitivo ed inappellabile dell'Assemblea Straordinaria utilmente convocata.
  - XII. Nel caso in cui l'Assemblea dovesse emettere giudizio che acclari il comportamento indegno, il C.D. ne darà il seguito esecutivo procedendo all'applicazione della sanzione prevista dallo Statuto di cui all'art. 11, pertanto il Presidente del Circolo emetterà provvedimento di radiazione immediata dal Sodalizio del Socio in questione, notificandolo allo stesso. Del superiore provvedimento ne sarà affissa copia *all'Albo del Sodalizio*, riportandone esclusivamente il nominativo del Socio radiato, la sanzione e la data, e si trascriverà pure nell'appendice del *Libro Mastro* come previsto all'art. 9 comma V.
  - XIII. Nel caso in cui l'Assemblea non dovesse emettere giudizio che acclari il comportamento indegno, il Presidente del Sodalizio trasmetterà la delibera di pronunciamento dell'Assemblea al C.P., che dovrà (entro 7 giorni) convocarsi in successiva seduta e adottare consequenziale delibera di presa d'atto (da pubblicare all'Albo del Sodalizio) e prosciogliere il Socio.
  - XIV. Il Collegio può infliggere provvedimenti disciplinari salvo che non ne sussistano le motivazioni sufficienti; in tal caso dovrà comunque formalizzare specifica deliberazione di proscioglimento.
  - XV. La misura delle sanzioni comminabili dal Collegio dei Probiviri nei casi di inosservanza, da questi ritenuta grave, delle norme statutarie ovvero dei regolamenti previsti ovvero degli elementari principi di civica convivenza sono le seguenti.

- a) Richiamo ufficiale a mezzo nota riservata da notificare al Socio interessato
- b) Sospensione per un mese dalla frequentazione delle sedi sociali e nautiche del Circolo
- c) Sospensione per sei mesi dalla frequentazione delle sedi sociali e nautiche del Circolo
- d) Verdetto di comportamento indegno e consequenziale rinvio al giudizio dell'Assemblea dei Soci per la successiva eventuale radiazione dal Circolo, nei modi previsti dal precedente comma VIII.

Giustizia Disciplinare Interna:

*Il Collegio dei Proviviri, nel rispetto del principio del contraddittorio, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) deplorazione; c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi; d) radiazione.*

*Avverso i provvedimenti del Collegio dei Proviviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.*

*L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.*

- XVI. Nei casi di sospensione il Socio non potrà frequentare le Sedi fatta eccezione, se fruitore di posto barca occupato, per le operazioni di messa in sicurezza e la manutenzione strettamente necessaria dell'imbarcazione all'ormeggio.
- XVII. Della delibera di giudizio dovrà esserne affissa all'Albo del Sodalizio copia di estratto che riporti unicamente il nominativo del socio e la sanzione comminata ovvero il proscioglimento dello stesso.

Art. 20

*(Il Collegio dei Revisori dei Conti)*

- I. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, i quali prestano la propria opera gratuitamente, eletti tra i Soci nel rispetto dei requisiti etici e morali previsti.  
*Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere composto anche da due membri supplenti. In alternativa al Collegio, è ammessa la possibilità di nominare un Revisore Unico ed un supplente”.*
- II. Il C. R. C. svolge le funzioni di controllo finanziario, contabile e patrimoniale dell'Associazione in piena autonomia.
- III. Nella seduta di insediamento, dopo le Consultazioni Elettorali, il Collegio nomina il proprio Presidente.
- IV. Il C. R. C. presenta la propria relazione in sede di approvazione dei bilanci annuali.
- V. I Revisori dei Conti hanno totale ed esclusiva responsabilità della veridicità su quanto da loro attestato e sono tenuti al segreto sui documenti e/o fatti di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio.
- VI. I Revisori dei Conti hanno l'obbligo di recepire tutte le determinazioni del Consiglio Direttivo in materia economica finanziaria, delle quali devono essere da questo informati.
- VII. Surroga l'eventuale membro del Collegio dimessosi o deceduto attingendo alla graduatoria dei non eletti, in caso di carenza di Soci che abbiano riportato voti per tale carica si provvederà ad indire elezioni parziali volte ad integrare l'Organo Sociale di cui al presente articolo.

Clausola Compromissoria

*Ogni controversia insorta fra gli associati ovvero fra gli associati e l'Associazione avente ad oggetto una questione inerente o connessa all'attività dell'Associazione dovrà essere sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri.*

*Ciascuna parte avrà diritto alla nomina di un arbitro, il terzo verrà nominato dai primi due o in difetto di accordo dal Delegato Regionale del C. O. N. I., nella cui regione si trova la sede legale dell'Associazione.*

*La decisione arbitrale verrà presa senza formalità procedurali e secondo giudizio di equità. Il lodo emesso non è impugnabile. Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.*

\*\*\*\*\*

## **TITOLO IV – IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 21**

*(Del Patrimonio)*

- I. Il Patrimonio sociale è costituito da:
  - a) da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
- II. Le entrate sono costituite da:
  - a) quote associative così come stabilite dal C.D.
  - b) contributi volontari annuali e quote una tantum versate dai Soci così come indicato dal C.D.
  - c) eventuali contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Nazionali o Internazionali da Enti pubblici o di qualsiasi altro genere
  - d) eventuali entrate provenienti da manifestazioni sportive ed eventuali sottoscrizioni;
  - a) dai redditi patrimoniali o da entrate derivanti da iniziative sociali.
- III. Le quote associative o i contributi volontari non possono essere restituite per nessun motivo.
- IV. Il codice fiscale dell'Associazione è il seguente: 83004190845.

### **Art. 22**

*(Dell'Esercizio Sociale)*

- I. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e quello preventivo del successivo esercizio sottoposti all'approvazione dell'assemblea, la cui documentazione di supporto va conservata.
- III. Ai fini dell'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, l'Assemblea dei Soci viene convocata in seduta ordinaria nei modi e nei tempi del precedente articolo 13.
- IV. Nel caso di proposta di modifica totale o parziale dello Statuto, Il Presidente del Sodalizio convoca l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, secondo le modalità di cui all'art. 13 comma XV, per sottoporre al giudizio dell'Assemblea riunita lo Statuto riportante le

modifiche. Per la modifica dello Statuto è sufficiente, ed ha efficacia, la modalità di scrittura privata successivamente registrata nei modi di legge presso l'Ufficio Registro (entro sette giorni).

- V. La data di decorrenza del nuovo Statuto farà tempo da quella di avvenuta registrazione.
- VI. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità di votazione già previste nel precedente art. 13 comma XVII.

Art. 23  
*(Disposizioni finali)*

- I. Il presente Statuto decorre nella sua vigenza dalla data di registrazione all'Ufficio di Registro, dalla stessa si stabilisce la decadenza del precedente Statuto.
- II. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle indicazioni previste segnatamente dalla Legge.

**Gli Estensori dello Statuto**

Il Consigliere pro tempore del Direttivo  
***Dott. Tullio Conti***

Il Presidente pro tempore del Sodalizio  
***P.A. Francesco Galluzzo***

Il Presidente del Sodalizio  
***P.A. Francesco Galluzzo***

Il Consigliere Segretario  
***Rag. Giovanni Palagonia***

*Sciaccia, 30 maggio 2004*

*Visto per copia conforme all'originale:*

**IL SEGRETARIO**  
(Giovanni PALAGONIA)

**IL PRESIDENTE**  
(Francesco GALLUZZO)

